

2026 PROFESSIONE
DOCENTI

TFA

con Batterie di **quiz**
a **risposta multipla**
e **Quesiti** a risposta
aperta

SOSTEGNO

**Scuola Secondaria
di I e II grado**

TEORIA e TEST per TUTTE le PROVE

NLD
CONCORSI

gli apprendimenti promossi nella scuola dell'infanzia. Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. Pertanto, la valutazione del comportamento e della condotta nella scuola primaria assume una prima connotazione più generale ed astratta, attenzionando la costruzione di relazioni significative, l'impegno e la partecipazione attiva, la modulazione della relazione tra pari e adulti a scuola e fuori dalla scuola, il rispetto delle norme di sicurezza, il rispetto delle diversità e delle alterità.

Il DPR 122/2009 dispone che la valutazione del comportamento degli alunni nella scuola primaria è espressa dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.

La valutazione del comportamento e della condotta nella **scuola secondaria di primo grado** è disciplinata dal DPR n. 235/2007, istitutivo del patto educativo di corresponsabilità; il DPR n. 235/2007 modifica ed integra il DPR n. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti).

Il DPR 122/2009 dispone che la valutazione del comportamento degli alunni nella scuola secondaria di primo grado è espressa con voto numerico espresso collegialmente in decimi; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione. Con il D.Lgs. 62/2017 è stato, poi, ripristinato il giudizio sintetico.

Infine, ai sensi della L. 92/2019, nelle **scuole del primo ciclo** l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe, **l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica** è oggetto delle valutazioni periodiche e finali e i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica.

► 1.5. Valutazione nella Scuola secondaria di secondo grado. Il nuovo esame di Maturità.

La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline e per il comportamento è espressa con voto in decimi.

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.

Per gli alunni:

- che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti.
- per i quali sia accertata la carenza formativa, il Consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il **dirigente scolastico** comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal Consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso. In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è **pubblicato all'albo dell'Istituto**, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.

L'ammissione all'esame di Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2009-10, è subordinata al conseguimento del **voto non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Al fine di certificare le competenze acquisite dagli studenti, l'istituzione scolastica svolge una valutazione finale di concerto con il tutor esterno designato dall'azienda/struttura esterna ospitante, di modo che il Consiglio di classe possa procedere alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO. I risultati finali vengono sintetizzati nella "certificazione finale" delle competenze acquisite dagli studenti.

Il documento finale è rappresentato dal c.d. **curriculum dello studente**, che verrà allegato al diploma rilasciato all'esito positivo dell'esame di stato.

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. Per la valutazione degli studenti temporaneamente ospedalizzati e per coloro che frequentano l'istruzione familiare, si applicano disposizioni specifiche. Per l'ammissione all'esame di stato sono necessarie la frequenza di almeno tre quarti del monte orario annuale e la partecipazione alle prove Invalsi. Lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento non è requisito di accesso alle prove. La valutazione finale è espressa in centesimi.

Il DPR 122/2009, relativamente alla valutazione nella Scuola secondaria di II grado, dispone che la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe e i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai PCTO concorrono alla valutazione. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Il nuovo assetto dell'**Esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo di istruzione è disciplinato dal **D.L. 9 settembre 2025, n. 127**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2025, n. 164**. La riforma ridefinisce finalità, struttura e funzione della cosiddetta maturità, rafforzandone la dimensione **formativa e orientativa**.

L'esame è finalizzato a verificare non solo le **conoscenze**, le **abilità** e le **competenze specifiche di indirizzo**, ma anche il livello di **maturazione personale**, di **autonomia** e di **responsabilità** dello studente. La valutazione tiene conto dell'intero percorso scolastico, valorizzando l'impegno dimostrato, la partecipazione alla **formazione scuola-lavoro**, lo sviluppo delle **competenze digitali** e le competenze maturate nell'**educazione civica**, in una prospettiva di **sviluppo integrale della persona**. In tale quadro assume rilievo il **Curriculum dello studente**, elemento centrale nel colloquio orale.

La riforma attribuisce all'esame una chiara **funzione orientativa**: la maturità non rappresenta soltanto una verifica finale, ma accompagna lo studente nelle scelte successive al diploma, favorendo una decisione consapevole tra **università**, **istituzioni AFAM**, **ITS Academy** o inserimento nel **mondo del lavoro**. In questa prospettiva si colloca la ridenominazione dei PCTO in **"formazione scuola-lavoro"**, a sottolineare il raccordo tra scuola e realtà professionale.

L'esame è valido solo se il candidato sostiene **tutte le prove previste**. A partire dalla **Maturità 2026**, il **colloquio orale** si svolge su **quattro discipline** individuate annualmente dal Ministero, che definisce entro gennaio le materie della seconda prova scritta, l'eventuale terza prova per specifici indirizzi e le modalità organizzative del colloquio. Per gli istituti professionali restano ferme le disposizioni vigenti. Il colloquio accerta l'apprendimento disciplinare, la capacità di **collegamento interdisciplinare**, l'argomentazione **critica e personale** e il grado di **maturità raggiunto**, tenendo conto anche dell'impegno scolastico e delle esperienze coerenti con il percorso di studi.

È inoltre prevista una nuova composizione delle **commissioni d'esame**, con una commissione ogni due classi composta da **cinque membri**: un presidente esterno, due commissari esterni e due interni,

con specifica formazione per i componenti.

Il punteggio finale deriva dalla somma di **credito scolastico** e prove d'esame; per i candidati che raggiungono almeno **90 punti**, la commissione può attribuire fino a **3 punti aggiuntivi**.

► 1.6. La valutazione del comportamento e della condotta nel secondo ciclo di istruzione

La valutazione del comportamento e della condotta nel **secondo ciclo di istruzione** fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249/1998) e dal Patto educativo di corresponsabilità (DPR n. 235/2007), sottoscritto dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola. Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. Ai sensi del DPR 122/2009 nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Da segnalare, infine, che il disegno di legge n. 924 del 18 settembre 2023, che prevede una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento, con lo scopo "ripristinare la cultura del rispetto e l'autorevolezza dei docenti, assicurando un ambiente di lavoro sereno per il personale scolastico e un percorso formativo efficace per gli studenti". Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento viene espressa in decimi.

Qualora la valutazione del comportamento sia inferiore a sei, il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione all'esame di Stato. Nel caso in cui la valutazione del comportamento sia pari a sei, si determinerà un debito scolastico e il Consiglio di classe assegnerà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da illustrare in sede di prova di recupero o in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

► 1.7. Valutazione degli studenti affetti da disabilità.



Traccia del concorso indetto dall'Università degli Studi di Messina, anno 2021/2022_App. 8.6

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del **Piano educativo individualizzato (PEI)**.

In particolare, **per gli alunni della primaria**, la valutazione è rapportata agli obiettivi di apprendimento previsti dal PEI, che possono essere diversi da quelli del resto della classe. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal *D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62*, e dall'*art. 14, D.M. 3 ottobre 2017, n. 741*, tenendo sempre a riferimento il PEI.

Il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola